

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12832 Anno 2014

Presidente: SEGRETO ANTONIO

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 06/06/2014

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 21414-2008 proposto da:

ING BANK SA (gia' ING BARING PRIVATE BANK
SWITZERLAND LTD e INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK),
in persona del suo legale rappresentante in carica,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO
PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato LUCCHESI
ANTONIA, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale Notarile rilasciata in data 8/07/2008 dal
Dott. Notaio P.F. BUHLER (Apostille n. 414 del
9/07/2008);

2014

586

- **ricorrente** -

contro

SACE SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 294/2008 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2008 R.G.N.
6465/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato ANTONIA LUCCHESI;

udito l'Avvocato MASSIMO SALVATORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ILCASO.it





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1989 la società Tecnosystem s.r.l. stipulò un contratto di fornitura di prefabbricati allo Stato africano della Repubblica Democratica di Sao Tomè e Principe.

Per garantirsi contro il rischio di inadempimento dello Stato estero committente, la società venditrice stipulò altresì una assicurazione del credito con la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - SACE (ente pubblico in seguito trasformato dapprima nell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ISACE), ai sensi dall'art. 13, comma 2, d. lg. 31 marzo 1998 n. 143, e quindi in SACE s.p.a., ex art. 6 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326; d'ora innanzi, per brevità, "SACE").

2. La Tecnosystem s.r.l. dopo la stipula del contratto cedette i diritti da esso scaturenti alla *Internationale Nederladen Bank*, che in seguito ha mutato ragione sociale in ING Bank (Svizzera) S.A. (d'ora innanzi, per brevità, "la ING").

3. Assumendo che la Repubblica Democratica di Sao Tomè e Principe non avesse adempiuto gli obblighi scaturenti dal contratto di vendita, per un importo di 4.860.000 franchi svizzeri, la ING nel 1992 chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della SACE dell'importo appena indicato.

La SACE propose opposizione al decreto, allegando sia che l'indennizzo non fosse dovuto in virtù di una particolare clausola del contratto d'assicurazione (l'art. 12); sia la nullità del contratto per illiceità della causa, assumendo che la Tecnosystem s.r.l. ed i vertici amministrativi della SACE avrebbero compiuto una serie di operazioni inesistenti od artefatte, al solo scopo di truffare l'ente pubblico assicurativo.

4. L'opposizione, rigettata dal Tribunale con sentenza del 25.10.1994, venne invece accolta dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 17.1.2000.



La decisione d'appello venne tuttavia cassata (con rinvio) da questa Corte con la sentenza 21.6.2004 n. 11483, sul presupposto che il giudice d'appello aveva accolto l'eccezione di nullità del contratto assicurativo sollevata dalla SACE sulla base di una sentenza penale della quale non vi era prova che fosse passata in giudicato, e comunque senza adeguata motivazione.

5. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venne riassunto dalla SACE ex art. 392 c.p.c. nel 2005, dinanzi altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Con sentenza 24.1.2008 n. 294 la Corte d'appello di Roma accolse nuovamente l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la ING al pagamento in favore della SACE delle spese dei tre gradi di merito, compensando invece quelle del giudizio di legittimità.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello all'esito del giudizio di rinvio rigettò l'eccezione di nullità del contratto di assicurazione per illiceità della causa, ma lo ritenne comunque nullo ai sensi dell'art. 1895 c.c. per inesistenza del rischio, sul presupposto che la Repubblica di Sao Tomé e Principe, per le sue precarie condizioni economiche, mai avrebbe potuto pagare entro il termine contrattualmente previsto (12 mesi) i quasi 5 milioni di franchi del corrispettivo pattuito.

6. Tale decisione è stata impugnata per cassazione dalla ING, sulla base di quattro motivi.

La SACE ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ING lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c..

Le norme violate sarebbero gli artt. 115 e 116 c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe trascurato di esaminare compiutamente le prove raccolte nel corso dell'istruttoria. In particolare, la Corte avrebbe trascurato di considerare:



(a) che la polizza stipulata tra la Tecnosystem e la SACE, oggetto del presente giudizio, non rientrava tra quelle per le quali era stata accertata in sede penale la corruzione dei vertici della SACE, ed in particolare del suo vicedirettore, tale Vincenzo Martinez;

(b) che, in ogni caso, vi era agli atti la prova che la stipula di quel contratto fu liberamente e legittimamente approvata e "ratificata" dalla SACE.

1.2. Il motivo è inammissibile per due diverse ragioni.

La prima è che, lamentando la violazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente in realtà censura la valutazione delle prove come compiuta dal giudice di merito: valutazione, come ognun sa, incensurabile in questa sede se correttamente motivata.

La seconda ragione è che, in ogni caso, il motivo non coglie la effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata. Questa infatti ha rigettato la domanda proposta col ricorso monitorio sul presupposto che il contratto di assicurazione fosse nullo per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c.: e rispetto a tale statuizione diventa irrilevante stabilire se la copertura assicurativa della SACE fu "comprata" dalla Tecnosystem con moneta corruttiva, oppure no.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ING lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c.. Nell'illustrazione del motivo, la ricorrente svolge le medesime considerazioni sintetizzate al § 1.1. della presente sentenza.

2.2. Il motivo è inammissibile, per la totale mancanza della chiara indicazione del fatto controverso, richiesto dall'art. 366 *bis* c.p.c. nel testo vigente *ratione temporis*.

La ING, infatti, ha inteso assolvere quest'onere dichiarando che il fatto controverso posto a fondamento del secondo motivo di ricorso "è agevolmente individuabile alle pagg. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata" (così il ricorso, p. 9, primo capoverso). Indicazione, quest'ultima,



palesamente inidonea: sia perché non può ritenersi "chiara" quella indicazione del fatto controverso che rinvia il lettore ad altri testi; sia in ogni caso perché il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ING lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c..

Espone, al riguardo, la tesi secondo cui l'art. 1895 c.c. sarebbe inapplicabile al contratto stipulato tra la Tecnosystem e la SACE, per due ragioni:

(a) perché tali contratti sono disciplinati dalla l. 24.5.1977 n. 227, il cui art. 14 riconosceva come dovuto l'indennizzo nel caso di perdita del credito, da parte del fornitore italiano, "per qualsiasi ragione", e quindi anche nel caso in cui "il tracollo finanziario dello Stato estero fosse presagibile già al momento della stipula della polizza";

(b) perché la funzione economico sociale dei contratti di garanzia stipulati ai sensi della l. 24.5.1977 n. 227 sarebbe non tanto quella di assicurare il singolo esportatore contro il rischio di perdita del credito, ma quella di promuovere l'interesse pubblico all'incremento delle esportazioni. Tale particolare funzione, secondo la ricorrente, reagirebbe sulla disciplina del contratto, e lo sottrarrebbe alla previsione di cui all'art. 1895 c.c..

3.2. La tesi giuridica sostenuta dalla ING nel terzo motivo di ricorso è, prima che infondata, temeraria.

I contratti di assicurazione stipulati dalla SACE ai sensi della l. 24.5.1977 n. 227 sono, per l'appunto, contratti di assicurazione, e come tali soggetti alla disciplina prevista dal codice civile per questa tipologia contrattuale, ove non espressamente derogata dalla legge speciale.

tanto si desume:

(a) dall'art. 3, comma 1, della l. 24.5.1977 n. 227, ove si stabilisce che la SACE "è autorizzata ad assumere in assicurazione (...) le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico commerciale e di cambio (...) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero";



(b) dall'art. 8, comma 1, l. cit., il quale attribuisce al comitato di gestione il potere di determinare i "premi", le "quote di garanzia", "lo scoperto obbligatorio", tutti istituti tipici del contratto assicurativo;

(c) dagli artt. 14 e 15 l. cit., ove si elencano i "rischi assumibili in garanzia" e le "operazioni assicurabili";

(d) (quel che più rileva) dall'art. 13, comma 3, l. cit., il quale prevede che la SACE si doti dei mezzi finanziari necessari alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi *"con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonché con le riserve"*.

Da questa norma si desume che la SACE opera con *metodo assicurativo*, ovvero attraverso la comunione dei rischi (ovvero l'assunzione di un numero indeterminato di rischi) e la mutualità tra gli assicurati (ovvero la distribuzione tra tutti gli assicurati, attraverso la corresponsione del premio, l'onere economico derivante dal pagamento degli indennizzi).

Se dunque la SACE è tenuta *ex lege* ad operare con metodo assicurativo, l'esistenza del rischio è elemento essenziale dei contratti da essa stipulati.

Se così non fosse, non sarebbe concepibile né la concentrazione dei rischi, né la mutualità tra gli assicurati, né la rilevazione statistica della sinistrosità e la distribuzione del relativo onere tra tutti gli assicurati attraverso il pagamento dei premi.

Del tutto irrilevante è la finalità perseguita dal legislatore attraverso la legge 224/77, cit.. Che si tratti di una finalità di interesse pubblico è indubbio; ma altrettanto indubbio è che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, abbia scelto di perseguire tale scopo con uno strumento di diritto privato (il contratto di assicurazione), che resta perciò soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1882 e ss. c.c..

Se, per contro, si ammettesse quanto sostenuto dalla ING nel proprio ricorso (e cioè che la l. 224/77 consenta l'assicurazione del credito *"anche nell'ipotesi in cui il tracollo finanziario dello Stato estero fosse presagibile già al momento della stipula della polizza"*) si finirebbe per trasformare



l'assicurazione del credito in un accollo da parte della SACE del debito altrui, contro ed al di fuori di qualsiasi previsione normativa.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ING lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c..

Nell'illustrazione del motivo, la ricorrente svolge le medesime considerazioni sintetizzate al § 3.1. della presente sentenza.

2.2. Il motivo è inammissibile, per la totale mancanza della chiara indicazione del fatto controverso, richiesto dall'art. 366 *bis* c.p.c. nel testo vigente *ratione temporis*.

5. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 383, comma primo, c.p.c.:

-) rigetta il ricorso;
-) condanna la ING Bank (Svizzera) S.A. alla rifusione in favore della SACE s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 15.200, di cui 200 per spese vive.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 marzo 2014.